

STELVIO

Sede numero 9

Bormio e Valdisotto (SO), ITALIA

FIRMATORI: Roberto Volpato, Alessandro Pedrini

04/04/2019

Comune di Bormio

Via Buon Consiglio, 25

23032 Bormio (SO)

Italia

Comune di Valdisotto

Via E De Gasperi, 1

23030 Valdisotto (SO)

Italia

RE: G2.7 - Garanzia sull'uso della sede

Milano Cortina 2026

Caro Presidente Bach,

i Comuni di Bormio e Valdisotto sottoscrivono integralmente la Candidatura di Milano e Cortina d'Ampezzo 2026 ai Giochi Olimpici Invernali e Paralimpici Invernali 2026 (i "Giochi"), e forniscono, con la presente, a Milano e Cortina d'Ampezzo la garanzia richiesta da il Comitato Olimpico Internazionale (il "CIO") e il Comitato Paralimpico Internazionale (l'"IPC"). Il sottoscritto si impegna altresì a rispettare i termini del Contratto di Città Ospitante (compresa la Carta Olimpica) in quanto applicabili alla presente garanzia (la "Garanzia") e ad ogni accordo conseguente.

I Comuni di Bormio e Valdisotto, investiti di tutti i poteri di rappresentanza richiesti, garantiscono l'utilizzo della sede "Stelvio" ai fini della preparazione e dello svolgimento dei Giochi, ivi compresi i relativi Test Events coerenti con i Termini Minimi di Garanzia come indicato di seguito e di prendere tutte le misure e concedere tutti i consensi di nostra competenza, se necessario per adempiere a tale Garanzia.

I Comuni di Bormio e Valdisotto confermano che tale garanzia si riferisce ai requisiti del CIO come specificato nel G 2.7 Questionario di Candidatura Giochi Olimpici Invernali 2026.

TERMINI MINIMI DI GARANZIA

La presente Garanzia è prestata dai Comuni di Bormio e Valdisotto nei seguenti termini, che costituiranno la base essenziale dell'accordo che verrà stipulato tra i Comuni di Bormio e Valdisotto e il futuro Comitato Organizzatore dei Giochi (il "OCOG ") (e terzi, se necessario) che descrivono ulteriormente le condizioni di utilizzo della Sede nel contesto dei Giochi (il "Contratto di utilizzo della Sede"):

i) In questa Garanzia:

a) PER SEDE si intende il locale "Stelvio" attualmente di proprietà e gestione dei Comuni di Bormio e Valdisotto.

b) PERIODO DI UTILIZZO ESCLUSIVO indica il periodo dal 15.01.2026 al 25.02.2026 nonché altri periodi, da definire in una fase successiva per lo svolgimento dei Test Events.

c) PERIODO DI UTILIZZO NON ESCLUSIVO indica il periodo dal 01.12.2025 al 14.01.2026.

ii) La Garanzia comprende l'uso esclusivo e il controllo della Sede dei Giochi per il PERIODO DI UTILIZZO ESCLUSIVO, a titolo gratuito.

iii) La Garanzia include anche una licenza irrevocabile e illimitata all'OCOG, al CIO e all'IPC (se applicabile), incluso il diritto di concedere in sublicenza l'uso del nome, dell'immagine, del marchio e/o dei design (incluso qualsiasi materiale da essi derivato) della Sede per scopi commerciali e non commerciali in tutti i media attuali e/o futuri in relazione ai Giochi, liberi da qualsiasi diritto di terzi e/o da qualsiasi ulteriore onere, su base gratuita.

iv) Eventuali compensi, spese e altri costi relativi al personale tecnico di base della SEDE che lavorerà nella sede, sotto la direzione dell'OCOG, durante i Giochi, e

v) I costi operativi (incluse le spese per utenze (elettricità, acqua, ecc.), pulizia e gestione dei rifiuti nonché controllo degli accessi alla sede) sostenuti durante il PERIODO DI UTILIZZO ESCLUSIVO saranno pagati separatamente dall'OCOG secondo i termini dell'Utilizzo della sede Accordo. Tutti gli altri costi correnti (ad esempio spese di manutenzione dei servizi) delle Sedi saranno a carico dei Comuni di Bormio e Valdisotto (o Gestore/Operatore di Sede).

vi) La Garanzia comprende inoltre l'accesso non esclusivo alla Sede, senza oneri per l'OCOG, durante il PERIODO DI UTILIZZO NON ESCLUSIVO delle opere preliminari di sovrapposizione.

vii) I Comuni di Bormio e Valdisotto si impegnano a intraprendere le seguenti azioni:

a) facilitare le visite ai siti e alle infrastrutture durante l'intero ciclo di vita dell'OCOG, per il CIO, l'IPC, le Federazioni Internazionali (IF) e l'emittente ospitante dei Giochi "Olympic Broadcasting Service (OBS)" (e/o i loro partner/consulenti/ appaltatori) per verificare la prontezza di eventuali siti e infrastrutture;

b) facilitare l'accesso del personale/rappresentanti dell'OCOG e di altre delegazioni dei Giochi (compresi gli Atleti e i rappresentanti dei Comitati Olimpici Nazionali) alla Sede per periodi specifici di formazione e familiarizzazione della sede; e

c) concedere tutti i diritti e intraprendere tutte le azioni necessarie per garantire il pieno rispetto dei termini dell'"Appendice Clean Venue" allegata durante il PERIODO DI UTILIZZO ESCLUSIVO.

viii) La Sede sarà consegnata all'OCOG in condizioni pulite e pienamente operative coerenti con l'uso corrente della Sede (inclusi eventuali aggiornamenti pianificati come determinato al momento dell'emissione della presente Garanzia e che sono descritti in un'Appendice alla presente Garanzia) e i termini o l'effetto della presente Garanzia non saranno influenzati da alcun progetto di ammodernamento o ricostruzione.

ix) I Comuni di Bormio e Valdisotto sono tenuti a garantire che il Gestore/Operatore di Sede e tutti gli altri soggetti o enti (quali concessionari, appaltatori, leghe sportive, società ecc.) coinvolti nell'operatività della Sede (o eventuali aventi causa) rispettare integralmente i termini e le condizioni della presente Garanzia, e del Contratto di Utilizzo della Sede, ed i Comuni di Bormio e Valdisotto si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie a tal fine che si rendessero necessarie.

x) I Comuni di Bormio e Valdisotto garantiscono che, in caso di cambio di proprietà della Sede o gestore della Sede prima dell'inizio del Periodo di Utilizzo Esclusivo, tutti i termini della presente garanzia saranno trasferiti e vincolanti integralmente al/i futuro/i proprietario/i. .

xi) I Comuni di Bormio e Valdisotto convengono inoltre quanto segue:

a) la presente Garanzia costituisce impegno vincolante e giuridicamente esecutivo dei Comuni di Bormio e Valdisotto a beneficio del Comune di Milano e Cortina d'Ampezzo e ai sensi del successivo comma c) del COOG.

b) L'entrata in vigore della presente Garanzia è condizionata all'elezione di Milano e Cortina d'Ampezzo come Città Ospitanti dei Giochi. In caso di mancata elezione dei Comuni, tutti i termini ivi contenuti decadono automaticamente e i Comuni di Bormio e Valdisotto sono liberati da ogni loro obbligo e Milano e Cortina d'Ampezzo non sono responsabili di alcun compenso ai Comuni di Bormio e Valdisotto in tal senso.

c) I Comuni di Bormio e Valdisotto prendono atto che l'OCOG sarà costituito dopo l'elezione di Milano e Cortina d'Ampezzo come Città Ospitanti dei Giochi e che (i) tutti i diritti di Milano e Cortina d'Ampezzo ai sensi della presente Garanzia saranno automaticamente trasferiti a beneficio dell'OCOG senza alcuna modifica all'atto della costituzione dell'OCOG e (ii) tutti gli obblighi dei Comuni di Bormio e Valdisotto ai sensi della presente Garanzia saranno integralmente vincolanti per i Comuni di Bormio e Valdisotto nei confronti dell'OCOG ed esecutiva da parte dell'OCOG.

Roberto Volpato Alessandro Pedrini

Sindaco di Bormio Sindaco di Valdisotto

Appendici

Pulisci l'appendice del luogo

Aggiornamenti pianificati prima della consegna di OCOG

Mappa della sede (compresi i confini fisici della proprietà o gli spazi richiesti per la portata del presente accordo)

Pulisci l'appendice del luogo

Nell'ambito delle garanzie presentate al CIO che conferiscono all'OCOG il diritto di utilizzare la Sede nel periodo precedente e durante i Giochi Olimpici e Paralimpici (ove applicabili), Milano e Cortina d'Ampezzo devono garantire che per ciascuna Sede proposta, i seguenti termini e condizioni sono concordati dai Comuni di Bormio e Valdisotto.

1. Segnaletica

I Comuni di Bormio e Valdisotto concedono all'OCOG il diritto di avere:

- Uso esclusivo di tutta la segnaletica interna ed esterna dei Sedi e della segnaletica nelle aree ad essa adiacenti e sotto il controllo dei Comuni di Bormio e Valdisotto;
- Controllo esclusivo di tutti i diritti di denominazione e segnaletica della Sede (incluso, a titolo esemplificativo, il diritto di re-branding o coprire la segnaletica esistente). Il sottoscritto si impegna inoltre a rispettare i requisiti del CIO relativi ai diritti di denominazione (comprese le regole relative al trattamento di nomi non commerciali, nomi di persone e nomi commerciali o aziendali) per le sedi utilizzate nei Giochi dell'Olimpiade dalla data di elezione della Città Ospitante alla conclusione dei Giochi Paralimpici.

2. Commercio al dettaglio e concessioni

I Comuni di Bormio e Valdisotto concedono all'OCOG il diritto di:

- Essere l'unico ed esclusivo gestore e operatore dei punti vendita al dettaglio di merci e delle concessioni di cibo/bevande presso la Sede
- Vendi merce Olympic presso punti vendita al dettaglio e servizi, strutture e punti vendita di concessioni di cibo/bevande
- Accedi a tutti i punti vendita al dettaglio di merchandising e prodotti alimentari e bevande nella Sede
- Utilizzare personale di sua scelta e vestirlo con uniformi a sua scelta per gestire i punti vendita al dettaglio di merci e le concessioni di cibo/bevande

3. Biglietteria e ospitalità

I Comuni di Bormio e Valdisotto concedono all'OCOG il diritto esclusivo di:

- Gestire e vendere biglietti e ospitalità in relazione ai Giochi Olimpici per la Sede
- Gestire e vendere suite e posti speciali in relazione ai Giochi Olimpici per la Sede
- Per tutta la durata del contratto di locazione, il Proprietario della Sede non assoggetterà l'OCOG ad alcuna tassa o tassa di sosta presso la Sede in relazione alla vendita della suddetta.

4. Trasmissione e sponsorizzazione

Per tutta la durata del contratto di locazione, i Comuni di Bormio e Valdisotto convengono che il CIO e/o l'OCOG abbia il diritto esclusivo di vendere la trasmissione, la sponsorizzazione o qualsiasi altro diritto multimediale in relazione ai Giochi Olimpici che si svolgono presso la Sede.

5. Uso esclusivo dei prodotti di Olympic Marketing Partners

I Comuni di Bormio e Valdisotto convengono che l'OCOG avrà il diritto di utilizzare esclusivamente prodotti e servizi dei partner di marketing dei Giochi Olimpici presso la Sede (e re-branding di prodotti e servizi esistenti, nella misura necessaria per rispettare i diritti esclusivi concessi a Olympic sponsor), incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti categorie di prodotti:

- Sistemi di pagamento (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'accettazione di carte di credito, sportelli automatici (ATM) e sistemi di pagamento telefonici) in relazione a tutte le vendite avvenute presso la Sede relative ai Giochi Olimpici
- Bevande analcoliche e alcoliche
- Apparecchiature audiovisive inclusi, ma non limitati a, schede video e altoparlanti
- Apparecchiature per cronometraggio, punteggio e risultati in sede, inclusi ma non limitati a tabelloni segnapunti

6. Divieto di utilizzo dei marchi olimpici

I Comuni di Bormio e Valdisotto convengono che, in nessun momento, potranno utilizzare marchi, simboli, terminologie o derivati olimpici.

7. Protezione del marchio e assistenza anti-agguato

Per tutta la durata del contratto di locazione, i Comuni di Bormio e Valdisotto si impegnano ad assistere l'OCOG nel contrastare i tentativi di agguato marketing da parte di inserzionisti presso la Sede che non sono sponsor olimpici ma sviluppano annunci pubblicitari ad uso presso la Sede che potrebbero, implicitamente, suggerire che sono sponsor dei Giochi Olimpici.